



REGOLAMENTO DEL REGIME DEI GIOCATORI DI INTERESSE NAZIONALE

(approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 26/2022, modificato con delibera n. 41/2023)

(ultima modifica con delibera del Consiglio Federale n.35/2025)

1) DEFINIZIONE E PROGETTO FORMATIVO

1. Sono considerati "giocatori di interesse nazionale" gli Atleti e le Atlete (di seguito "gli Atleti") che partecipano al progetto formativo che si articola nel percorso di seguito delineato.
2. La Federazione, in un'ottica di promozione e sviluppo del gioco del rugby ed al fine di agevolare e supportare il processo di crescita formativa degli Atleti, ha istituito un progetto formativo federale dedicato ai giocatori di interesse nazionale e che si svilupperà secondo i seguenti passaggi:
 - a) una prima fase della durata di due stagioni sportive dedicata agli atleti under 17 e under 18, appositamente selezionati da FIR e demandata ai Centri di Formazione Federali;
 - b) una seconda fase della durata massima di due stagioni sportive, dedicata agli atleti under 19 e under 20 appositamente selezionati da FIR, che sarà svolta presso l'Accademia Nazionale. In tale seconda fase l'Atleta sottoscriverà necessariamente un accordo tecnico sportivo con la Federazione.
3. Per tutta la durata del percorso di formazione, nel rispetto dell'attività prevista nelle due differenti fasi, la FIR si farà carico delle spese di vitto ed alloggio e dei trasferimenti per il rientro nelle rispettive sedi di appartenenza degli atleti.
4. La partecipazione dell'Atleta al progetto formativo verrà formalizzata attraverso un apposito atto scritto - di cui all'allegato A del presente regolamento - tra l'Atleta, la FIR e la società di appartenenza del medesimo e determinerà la sospensione del vincolo sportivo, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Organico.
4. L'ingiustificato rifiuto da parte dell'Atleta o della sua società di appartenenza alla convocazione della FIR per la partecipazione al progetto formativo federale ai fini dell'attività internazionale, come definita dall' articolo 1 del Regolamento di Attività Sportiva, determina la sospensione dell'atleta dal percorso dei Giocatori di Interesse Nazionale.

2) AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO

1. Gli Atleti ammessi alla partecipazione del progetto formativo verranno individuati esclusivamente da apposita Commissione Tecnica individuata da FIR.
2. Durante tutto il periodo di partecipazione al percorso formativo federale, gli Atleti si obbligheranno a prestare le proprie attività sportive in favore di FIR.
3. L'Atleta e la sua Società di appartenenza, una volta accettata la partecipazione al progetto formativo da parte del giocatore, si impegneranno mediante apposito atto scritto a tenere

un comportamento improntato alla massima collaborazione, al fine di agevolare la crescita tecnica e personale del giocatore, in linea con i valori e gli obiettivi della Federazione.

4. La Federazione, di contro, qualora l'Atleta partecipi alle attività dei Centri di Formazione Federali si impegnerà a fornire allo stesso l'assistenza necessaria per la sua formazione, in ambito scolastico, tecnico e fisico, oltre ad un idoneo supporto dell'area medica.
5. Al termine della prima fase del progetto formativo, di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), ad insindacabile giudizio della competente Commissione Tecnica Federale, la Federazione selezionerà gli atleti che parteciperanno alla seconda fase del percorso formativo presso l'Accademia Nazionale, di cui all'art. 1 comma 2 lett. b).
6. Nell'ambito dello svolgimento del percorso formativo presso "Accademia Nazionale" possono essere individuati, per ciascun anno di partecipazione, quattro periodi temporali finalizzati a specifica attività di preparazione e/o competizione nazionale e/o internazionale:
 - a) settembre-dicembre: preparazione e competizione nazionale;
 - b) gennaio-marzo: preparazione e competizione internazionale 6N U20;
 - c) aprile-giugno: preparazione alla JWC U20;
 - d) luglio: competizione internazionale JWC U.20.

Nell'ambito del periodo sub b), per ottimizzare la proposta formativa, gli atleti idonei non impegnati nella competizione internazionale 6N U20, potranno, previa intesa con la Società di appartenenza, essere utilizzati nella competizione nazionale a cui la stessa partecipa, a condizione che detta utilizzazione non costituisca impedimento alla frequenza scolastica o universitaria.

7. In caso di mancata selezione dell'atleta da parte di FIR alla seconda fase del percorso formativo, il giocatore rientrerà nella disponibilità sportiva della propria società di appartenenza.
8. La Commissione Tecnica Federale procederà, altresì, a suo insindacabile giudizio, a valutare, stagione sportiva per stagione sportiva, il percorso formativo di ciascuno degli Atleti ammessi, ai fini della loro continuazione e permanenza o meno nel percorso di formazione.

3) DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI FEDERALI

1. La FIR riconoscerà alla Società di appartenenza del giocatore nella categoria U16 (U15/U16), dal momento in cui quest'ultimo ha aderito al progetto formativo di cui al presente regolamento, un contributo economico per stagione sportiva, per tutte le stagioni sportive di ciascuna delle due fasi del percorso del progetto formativo federale e alle quali il giocatore è stato ammesso ed ha partecipato.
2. Tale contributo economico, stabilito annualmente dal Consiglio Federale è così determinato:
 - 1° anno euro 2.000,00 (duemila/00)
 - 2° anno euro 2.000,00 (duemila/00)

Nel caso in cui la formazione del giocatore nella categoria U16 sia maturata in società diverse, il contributo sarà diviso tra le Società in considerazione delle stagioni sportive di tesseramento. Nel caso invece che l'Atleta fosse selezionato al momento in cui rientra nella categoria U18 (U.17/U18) la società, o le società che concorrono all'assegnazione del contributo, saranno quella o quelle di tesseramento dal primo anno U16 fino al momento

della adesione al progetto formativo.

3° anno euro 3.000,00 (tremila/00)

4° anno euro 3.000,00 (tremila/00)

3. Nel caso in cui un giocatore rientrato per qualsivoglia motivo alla Società di appartenenza dovesse trasferirsi ad altra Società italiana, quest'ultima potrà detrarre dall'indennità di formazione, dovuta ai sensi del Regolamento Organico, l'80% dell'importo erogato dalla Federazione per la partecipazione al percorso di formazione di cui al presente regolamento, cosicché la Società di destinazione, oltre ai contributi federali già elargiti dalla FIR nelle precedenti stagioni sportive, qualora previsto, sarà tenuta a versare, a titolo di residuo a saldo, l'importo a pareggio di quello stabilito dalle tabelle del Regolamento Organico a titolo di indennità di formazione.
4. Quanto sopra si applicherà anche per i successivi trasferimenti dei giocatori presso società terze e, quindi, l'80% dell'importo erogato dalla FIR potrà essere sempre detratto dall'indennità di formazione dovuta ai sensi del Regolamento Organico, da parte della Società di destinazione del giocatore.
5. Nel caso in cui un Atleta, che non sia stato selezionato alla partecipazione del progetto formativo federale, sia convocato alla partecipazione all'attività internazionale del Campionato del Mondo U.20 organizzato da World Rugby, maturando almeno una presenza effettiva, la Società di appartenenza, per la quale l'Atleta sia stato tesserato nelle categorie U16 e U18, beneficerà di un contributo *una tantum* nella misura di €.6.000,00.
Nel caso in cui la formazione del giocatore nella categoria U16 e U18 sia maturata in società diverse, il contributo sarà diviso pro-quota tra le Società in considerazione delle stagioni sportive di tesseramento.
6. Se l'Atleta di cui al precedente paragrafo dovesse comunque successivamente essere convocato dalla Squadra Nazionale, la FIR riconoscerà alle società originarie un contributo *una tantum*, pro quota, stabilito annualmente dal Consiglio Federale, per la quinta convocazione nella Squadra Nazionale assoluta, che sarà suddiviso pro-quota tra le Società di Appartenenza per gli anni di tesseramento a partire dalla categoria U16.
7. In ogni caso in cui un Atleta di formazione italiana, fuori dal regime dei giocatori di interesse nazionale, che non abbia partecipato alla attività internazionale U20, nei termini di cui all'art. 5), giunga alla quinta convocazione con la Squadra Nazionale assoluta, la FIR riconoscerà alla Società di appartenenza del giocatore, un contributo *una tantum*, stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

4) TERMINE DEL PERCORSO

1. Nel caso in cui l'Atleta esca dal percorso del Progetto Formativo al termine di ciascuna delle due fasi previste dall'art.1), per decisione della competente Commissione Federale anche a seguito della valutazione annuale di cui all'art. 2 comma 7, lo stesso rientrerà alla Società di appartenenza, con sospensione dal progetto formativo e dei contributi federali in favore di quest'ultima, fatti salvi quelli effettivamente maturati.

5) RINUNCIA DELL'ATLETA ALLA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO, RECESSO DALL'ACCORDO TECNICO SPORTIVO

1. Qualora l'Atleta dovesse rinunciare alla partecipazione al percorso di formazione (durante

la prima fase) o dovesse recedere anticipatamente dall'accordo sottoscritto con la FIR (durante la seconda fase), lo stesso farà rientro presso la Società sportiva di appartenenza del medesimo con sospensione della partecipazione al progetto e dei contributi, fatti salvi quelli effettivamente maturati.

6) DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Solo per la Stagione sportiva 2025/2026 gli Atleti della prima fase potranno essere ammessi a prorogare la loro permanenza al Centro Federale di Formazione.
2. Il presente Regolamento annulla ed abroga il precedente Regolamento in materia.

ACCORDO

tra

La FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY, con sede legale in Roma, Curva Nord Stadio Olimpico, P. IVA 02151961006 e C.F. 97015510585 (di seguito, la "Federazione" o "FIR"), in persona del Presidente e legale rappresentante, Dott. Andrea Duodo, munito dei necessari poteri

e

il Sig. _____ nato a _____

il _____ e residente _____

Via _____ C.F. _____

Cod. tesseramento n. _____ di seguito *l'Atleta* o *il Giocatore* rappresentato dal

Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente

a _____ Via _____ C.F. _____

esercitante la potestà genitoriale sul Minore.

e

La ASD/SSD _____ con sede _____

Via _____ C.F. _____ P.IVA _____ Cod.FIR _____

_____ di seguito la Società o la ASD /SSD) Presidente e legale rappresentante pro tempore il

Sig. _____ di seguito singolarmente "la Parte" e,

congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO

- Le Parti sono a completa conoscenza dei contenuti del Regolamento del Regime dei Giocatori di Interesse Nazionale (ed.2025) deliberato dalla FIR (di seguito "il Regolamento"), e ai sensi del quale il presente accordo viene sottoscritto.

- La competente Commissione Tecnica Federale, ai sensi del su richiamato Regolamento, ha selezionato il Sig. _____ quale Atleta potenzialmente atto a partecipare al percorso formativo previsto dal Regolamento;

- La ASD/SSD e la società presso cui l'atleta risulta attualmente tesserato e presso la quale lo stesso si intenderà, ai soli fini regolamentari, tesserato per tutto il periodo nel quale lo stesso parteciperà al progetto formativo di cui al Regolamento

Tutto quanto sopra premesso le Parti

CONVENGONO

quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto.
2. L'Atleta mediante la sottoscrizione del presente atto si obbliga a partecipare al percorso formativo organizzato dalla Federazione, di cui al Regolamento del Regime Giocatori di Interesse Nazionale e a prestare le proprie attività sportive in favore della FIR che potrà

svolgersi:

a) in una prima fase della durata di due stagioni sportive, dedicata agli atleti Under 17 e Under 18, appositamente selezionati da FIR e demandata ai Centri di Formazione Federali;

b) in una seconda fase della durata massima di due stagioni sportive, dedicata agli atleti Under 19 e Under 20, appositamente selezionati da FIR, che sarà svolta presso l'Accademia Nazionale. In tale seconda fase l'Atleta sottoscriverà necessariamente un accordo tecnico sportivo con la Federazione.

Per tutta la durata del percorso di formazione, nel rispetto dell'attività prevista nelle due differenti fasi, la FIR si farà carico delle spese di vitto ed alloggio e dei trasferimenti per il rientro nelle rispettive sedi di appartenenza degli atleti.

3. La Società, così come indicato all'interno del Regime Giocatori di Interesse Nazionale, per tutto il periodo di svolgimento del percorso formativo si intenderà ai soli fini regolamentari quale società di appartenenza dell'Atleta, dal momento che con la formalizzazione di questo atto tra l'Atleta, la FIR e la Società di appartenenza, si determinerà la sospensione del vincolo sportivo, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Organico, con impossibilità di trasferimento dell'Atleta a Società terze.

4. La FIR, così come previsto dal Regolamento, erogherà alla Società di appartenenza, per ogni stagione sportiva di effettiva partecipazione al progetto da parte dell'atleta, un contributo economico.

5. Resta inteso che alla fine di ogni anno sportivo la Federazione, in base alla insindacabile valutazione della competente Commissione Tecnica Federale, potrà confermare o meno l'atleta all'interno del percorso formativo. In caso di mancata riconferma, l'Atleta farà rientro presso la Società di appartenenza con automatica risoluzione del presente accordo, fermi restando i diritti acquisiti.

6. La Federazione durante la partecipazione dell'Atleta al percorso formativo oltre alla formazione fisica e tecnica-sportiva, con idoneo supporto dell'area medica, si impegna a fornire adeguato supporto all'Atleta ai fini della sua crescita personale, con particolare riguardo al percorso scolastico.

7. Per quanto qui non previsto, le Parti espressamente rinviano al Regolamento del Regime dei Giocatori Interesse Nazionale ed. 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.

- Si allega *Regolamento del Regime dei Giocatori Interesse Nazionale ed. 2025*

Roma ____/____/____

Il Presidente Federale
Dott. Andrea Duodo

L' Atleta

L'Esercente della potestà genitoriale

Il Presidente della Società
(ASD/SSD) di appartenenza